

DELIBERA N. 90/26/CONS

**DETERMINAZIONE DEL COMPENSO ADEGUATO E PROPORZIONATO DEGLI
ARTISTI, INTERPRETI O ESECUTORI AI SENSI DELL'ARTICOLO 21 DEL
REGOLAMENTO ALLEGATO ALLA DELIBERA N. 95/24/CONS PER
L'UTILIZZAZIONE DA PARTE DI SKY ITALIA S.R.L. DELLE OPERE
CINEMATOGRAFICHE E ASSIMILATE, IVI INCLUSE LE OPERE TEATRALI
AMMINISTRATE DALL'ORGANISMO DI GESTIONE COLLETTIVA RASI.**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione del Consiglio del 14 aprile 2026;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”*;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante *“Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità”*;

VISTA la Direttiva (UE) 2019/790 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, sul diritto d’autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale e che modifica le direttive 96/9/CE e 2001/29/CE (di seguito, anche *“Direttiva Copyright”*);

VISTA la legge 22 aprile 2021, n. 53, recante *“Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l’attuazione di altri atti dell’Unione europea - Legge di delegazione europea 2019-2020”* e, in particolare, l’art. 9 nel quale sono declinati i principi e criteri direttivi per il recepimento della Direttiva Copyright;

VISTO il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 177, recante *“Attuazione della direttiva (UE) 2019/790 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, sul diritto d’autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale e che modifica le direttive 96/9/CE e 2001/29/CE”* (di seguito, anche il *“Decreto di recepimento”*);

VISTO, in particolare, l’articolo 84 della legge del 22 aprile 1941, n. 633, come modificato dall’articolo 1, comma 1, lett. m) del Decreto di recepimento, ai sensi del quale l’Autorità, in difetto di accordo tra le parti, stabilisce, secondo procedure previste da apposito regolamento, il compenso spettante per la remunerazione dei diritti previsti al medesimo articolo;

VISTA la direttiva 2014/26/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulla gestione collettiva dei diritti d’autore e dei diritti connessi e sulla concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali per l’uso online nel mercato interno (di seguito, anche *“Direttiva Barnier”*);

VISTO il decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35, recante “Attuazione della direttiva 2014/26/UE sulla gestione collettiva dei diritti d’autore e dei diritti connessi e sulla concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali per l’uso online nel mercato interno” (di seguito, anche “Decreto”);

VISTA il regolamento allegato alla delibera n. 396/17/CONS del 19 ottobre 2017, recante “Attuazione del decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35, in materia di gestione collettiva dei diritti d’autore e dei diritti connessi e sulla concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali per l’uso on line nel mercato interno”;

VISTA la legge 22 aprile 1941, n. 633, recante “Protezione del diritto d’autore e di altri diritti connessi al suo esercizio” (di seguito, anche “LDA”);

VISTO il decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, recante “Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili”, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172 e, in particolare, l’art. 19 che modifica l’art. 180 LDA e il Decreto;

VISTO l’art. 180 della legge del 22 aprile 1941, n. 633, come modificato dall’art. 20, comma 1, della legge 30 dicembre 2023, n. 214, a mente del quale “L’attività di intermediario (...) è esercitata per effettuare la concessione, per conto e nell’interesse degli aventi diritto, di licenze e autorizzazioni per l’utilizzazione economica di opere tutelate, a condizioni economiche ragionevoli e proporzionate al valore economico dell’utilizzo dei diritti negoziati e alla rappresentatività di ciascun organismo di gestione collettiva. Con regolamento dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni sono definiti i criteri per la determinazione della rappresentatività degli organismi di gestione collettiva per ciascuna categoria di diritti intermediati”;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

VISTA la delibera n. 95/24/CONS del 17 aprile 2024, recante “Regolamento recante attuazione degli articoli 18-bis, 46-bis, 80, 84, 110-ter, 110-quater, 110-quinquies, 110-sexies, 180-ter della legge 22 aprile 1941, n. 633 come novellata dal decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 177” (di seguito, anche Regolamento) ed in particolare il Capo V, recante “Determinazione del compenso in caso di difetto di accordo tra le parti”;

VISTA la delibera n. 469/24/CONS del 26 novembre 2024, recante “Attuazione della delibera n. 95/24/CONS: integrazioni all’allegato B”, con la quale sono state apportate modifiche all’Allegato B alla delibera n. 95/24/CONS;

VISTE, altresì, le “Precisazioni in merito alla prima applicazione del calcolo della rappresentatività degli organismi di gestione collettiva”, pubblicate sul sito dell’Autorità in data 17 luglio 2024;

VISTA la delibera n. 142/25/CONS del 27 maggio 2025, recante “Valutazione della rappresentatività degli organismi di gestione collettiva e delle entità di gestione indipendenti

per l'anno 2024 ai sensi dell'art. 8 dell'allegato A e dell'allegato B alla delibera n. 95/24/CONS”;

VISTO il Decreto del Ministero per i beni e le attività culturali 22 marzo 2023, n. 131, recante “Revisione delle disposizioni attuative adottate con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali del 5 settembre 2018 n. 386 in tema di criteri di ripartizione dei compensi dovuti agli artisti interpreti ed esecutori ai sensi dell’articolo 49, comma 2, del decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35, di attuazione della direttiva 2014/26/UE sulla gestione collettiva dei diritti d’autore e dei diritti connessi e sulla concessione di licenze multi territoriali per i diritti su opere musicali per l’uso on-line nel mercato interno” (di seguito, anche “D.M.”) ed, in particolare, gli articoli 1, comma 3, lettere f) e g) e 2, comma 2;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità” come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 58/25/CONS del 6 marzo 2025;

CONSIDERATO che, l’articolo 84 LDA, come modificato dal Decreto di recepimento:

- stabilisce che agli artisti interpreti ed esecutori delle opere cinematografiche e assimilate *che nell’opera cinematografica e assimilata ((,ivi inclusa l’opera teatrale trasmessa))* sostengono una parte di notevole importanza artistica, anche se di artista comprimario, spetta un compenso adeguato e proporzionato per ciascun utilizzo dell’opera, a carico rispettivamente degli organismi di emissione (per le utilizzazioni via etere, via cavo e via satellite) e dei soggetti che esercitano i diritti di sfruttamento economico per ogni distinta utilizzazione;
- il compenso non è rinunciabile e, in difetto di accordo da concludersi tra i soggetti interessati, è stabilito dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni secondo le procedure previste da apposito regolamento.

CONSIDERATO, in proposito che, prima della citata novella legislativa, la determinazione del compenso era demandata alla procedura prevista dal Decreto Legislativo Luogotenenziale 20 luglio 1945, n. 440; con la riforma, il legislatore ha espressamente previsto l’intervento dell’Autorità quale meccanismo sostitutivo e necessario in difetto di accordo tra gli interessati, al fine di garantire certezza ed effettività alla remunerazione degli artisti interpreti ed esecutori.

CONSIDERATO che, come sopra riportato, il titolo V del Regolamento, in esecuzione di quanto previsto all’articolo 84, comma 4 LDA, disciplina le modalità di svolgimento della procedura di determinazione del compenso in caso di difetto di accordo tra le parti in merito al compenso dovuto agli autori e agli artisti, interpreti o esecutori, ai sensi del medesimo, e in particolare:

- l’articolo 17, comma 2, statuisce che, nell’ipotesi mancato accordo, una delle parti può richiedere l’intervento dell’Autorità la quale, nel decidere in merito alla determinazione del compenso, tiene conto della rappresentatività dell’organismo di gestione collettiva e delle entità di gestione indipendente calcolata secondo i criteri definiti nel Regolamento;

- l'articolo 18, comma 1, statuisce che la richiesta di intervento deve essere formalizzata per il tramite di un'istanza nella quale la parte deve dare conto, con l'ausilio di apposita documentazione, delle ragioni che hanno impedito il raggiungimento dell'accordo sul compenso nonché di aver compiuto ogni ragionevole sforzo a tal fine, inclusa una proposta economica già sottoposta alla controparte;
- l'articolo 19 prevede che: i) la Direzione competente dà comunicazione alle parti dell'avvio della procedura, trasmettendo alla convenuta l'istanza comprensiva di allegati e assegnando al contempo alla stessa un termine, non inferiore a venti giorni, per inviare all'Autorità e all'istante tutte le informazioni e i dati necessari alla determinazione del compenso e per formulare la propria proposta economica; ii) il termine per l'adozione del provvedimento finale è di centocinquanta giorni decorrenti dalla notifica dell'avvio di cui alla lettera i), fatte salve le sospensioni dei termini sino alla ricezione delle informazioni di cui alla lettera i), nonché sino ad un massimo di trenta giorni in caso di approfondimenti istruttori;
- l'articolo 20, statuisce che il responsabile della procedura, ove lo ritenga opportuno, ovvero su espressa richiesta di una delle parti, convoca le medesime per un'udienza di discussione, nell'ambito della quale le parti possono trovare un accordo. Nel caso in cui tale circostanza non si verificasse, ciascuna delle parti può formulare, entro quindici giorni dallo svolgimento dell'incontro, indicazioni o proposte integrative, nonché presentare ogni utile documentazione, da trasmettere alle parti;
- l'articolo 21, infine, prevede che, l'Organo collegiale stabilisce con proprio provvedimento se una delle proposte presentate risulti congrua, ovvero, nel caso in cui nessuna lo sia, determina, con proprio provvedimento, secondo condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie, il compenso, su proposta della Direzione competente, specificando i parametri di quantificazione e le relative modalità di calcolo.

VISTA l'istanza di determinazione del compenso *ex art.* 84 LDA, e relativi allegati, presentata in data 26 febbraio 2025 (ns. prot. n. 0049885) da RASI Rete Artisti Spettacolo per l'Innovazione Soc. Coop. (di seguito anche "RASI" o l'"Istante"), in qualità di organismo di gestione collettiva, a norma dell'articolo 18, comma 1, del Regolamento per lo sfruttamento da parte di SKY Italia S.r.l. (di seguito anche "SKY" o la "Convenuta") delle opere cinematografiche ed assimilate contenute nel repertorio da questa rappresentato per le annualità 2015-2022;

VISTA la richiesta di integrazione documentale formulata dall'Autorità nei confronti di RASI in data 20 marzo 2025 (rif.ns.prot. n. 0072179), così come riscontrata in data 21 marzo 2025 (rif.ns.prot. n. 0074406 del 24 marzo 2025);

VISTA la comunicazione di avvio della procedura n. 1/25/ECAIE – CA, ai sensi dell'articolo 19 del Regolamento, trasmessa a RASI e a SKY in data 29 maggio 2025 (ns. prot. nn. 0134519 e 0134531), che ha sospeso i termini della procedura ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del Regolamento;

VISTE le osservazioni trasmesse da SKY all'Autorità e all'Istante, in data 10 luglio 2025 (rif.ns. prot.n. 0174925 del 11 luglio 2025) e l'offerta economica formulata;

VISTE le memorie di replica presentate da RASI in data 30 luglio 2025 (rif.ns.prot.n. 0194843 del 31 luglio 2025);

VISTA la comunicazione inviata da SKY in data 1° agosto 2025 (rif. ns. prot. n. 0197781 del 4 agosto 2025);

VISTA la convocazione in audizione delle parti datata 12 settembre 2025 ai fini della determinazione del compenso a norma dell'articolo 20, comma 1, del Regolamento (rif.ns.prot. n. 0223509);

CONSIDERATO che, in data 24 settembre 2025, si è svolta l'udienza di discussione ritualmente prevista dal citato articolo 20, comma 1, del Regolamento;

RILEVATO che, nell'ambito della citata udienza di discussione le parti non hanno raggiunto un accordo;

VISTE le memorie integrative inviate da SKY in data 15 ottobre 2025 (rif. ns.prot. n. 0258459), ai sensi dell'articolo 20, comma 5 del Regolamento;

VISTA la comunicazione inviata da RASI all'Autorità in data 19 ottobre 2025 (rif.ns.prot. n. 0262313 del 20 ottobre 2025), cui è stato dato riscontro in data 21 ottobre 2025 (rif.ns.prot.n. 0264422);

VISTE le richieste di informazioni formulate dall'Autorità a SKY e a RASI, in data 31 ottobre 2025 (rispettivamente, ns.prot. n. 0277675 e 0277677), e la conseguente sospensione dei termini procedurali ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del Regolamento;

VISTA l'istanza di proroga dei termini per il riscontro alla sopracitata richiesta di informazioni, presentata da SKY in data 14 novembre 2025 (rif.ns.prot.n. 0291319), in ragione "*della difficoltà di raccogliere tutte le informazioni necessarie*", accordata dall'Autorità in pari data (rif.ns.prot.n. 0291841);

VISTA la richiesta di ulteriori elementi informativi formulata dall'Autorità nei confronti di RASI in data 2 dicembre 2025 (rif.ns.prot.n. 0310621) e la conseguente sospensione dei termini procedurali ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del Regolamento;

VISTI i riscontri alla richiesta di informazioni dell'Autorità fornito da RASI, in data 14 novembre 2025 (rif.ns.prot.n. 0292755 del 17 novembre 2025);

VISTO il riscontro alla richiesta di informazioni dell'Autorità fornito da SKY in data 30 novembre 2025 (rif.ns.prot.n. 0309692 del 2 dicembre 2025);

VISTO il riscontro alla richiesta di informazioni dell'Autorità fornito da RASI in data 16 dicembre 2025 (rif.ns.prot.n. 0324862 del 17 dicembre 2025);

CONSIDERATO quanto segue in merito **allo svolgimento della procedura**, così come sopra sommariamente descritta:

1. In data 26 febbraio 2025, RASI ha ritualmente presentato all'Autorità un'istanza finalizzata alla determinazione del compenso adeguato e proporzionato ai sensi dell'art. 84 LDA, in merito all'asserito utilizzo da parte di SKY delle opere cinematografiche e assimilate ricomprese nel repertorio da essa rappresentato nel periodo 2015–2022.



- 1.1. Nel merito, l'Istante, in ossequio a quanto previsto dall'articolo 18, comma 1, del Regolamento dava conto **del lungo e complesso negoziato intercorso con la Convenuta**, svoltosi essenzialmente, tra il 2022 ed il 2023, caratterizzato da una sequenza di offerte provenienti da entrambe le Parti sensibilmente distanti in valore e relative alle "sole offerte lineari", come di seguito sintetizzate da RASI nella propria istanza:

Proposte economiche SKY		Proposte economiche RASI	
Data Proposta	Importo proposta (€)	Data Proposta	Importo proposta (€)
<omissis>	<omissis>	<omissis>	<omissis>
<omissis>	<omissis>	<omissis>	<omissis>
<omissis>	<omissis>	<omissis>	<omissis>
		<omissis>	<omissis>
			<omissis>

- 1.2. Quanto poi alle **ragioni sottostanti al fallimento delle negoziazioni**, dalla documentazione allegata all'istanza, emerge come le stesse a giudizio della parte Istante siano imputabili: i) alla diversa visione in ordine ai criteri per la determinazione del compenso in questione, in particolare RASI sostiene che questi ultimi "sono ad oggi fissati dall'art.84 LDA e dalla Direttiva Copyright e nessuno di questi comprende la rappresentatività. Pertanto, non può essere imposta come adempimento obbligatorio dall'Utilizzatore, né tantomeno essere intesa come giustificazione dietro cui porsi per sottrarsi ai dettami della normativa vigente. [...] Inoltre, il criterio di rappresentatività delle collecting per la determinazione dei compensi adeguati e proporzionati è un criterio che non riguarda le prestazioni degli artisti oggetto di negoziato e limita la libertà del mercato dei diritti connessi, andando in contrasto con le norme sulla concorrenza che regolano il settore oltre con le norme relative alla determinazione del compenso"; ii) all'incompleta o parziale trasmissione, da parte di SKY, dei dati necessari a determinare il complessivo valore economico delle utilizzazioni oggetto dell'istanza. Con particolare riferimento ai servizi NOW Tv, Primafila, SKY Go e alle utilizzazioni on demand dei canali lineari, RASI ha, in particolare, evidenziato che, "sulla base dei dati 2023 trasmessi da SKY completi di quelli della NOW tv" quest'ultima, "non trasmettendo a RASI i dati di NOW tv, per il periodo 2015-2022, abbia inviato una parte minima delle opere complessivamente utilizzate per ciascun anno facendo perdere in questo modo i compensi di milioni di utilizzazioni agli artisti RASI."
- 1.3. Con riferimento, infine, **all'entità del compenso richiesto** e alla relativa metodologia di calcolo, RASI, per le sole offerte lineari e per il periodo, 2015-2022, ha reiterato a SKY, la seguente offerta, datata 23 aprile 2024, e sintetizzata nella sottostante tabella:

Annualità	Offerta RASI (€)
2015	<omissis>
2016	<omissis>
2017	<omissis>
2018	<omissis>
2019	<omissis>
2020	<omissis>



2021	<i><omissis></i>
2022	<i><omissis></i>
Totale	<i><omissis></i>

Pertanto, “la media annuale dei compensi richiesti è pari a euro *<omissis>* e rappresenta lo *<omissis>* dei ricavi di SKY”.

La metodologia di calcolo adottata dall’Istante per addivenire ai compensi sopra riportati è la seguente, così come illustrata da RASI:

“a) si parte dai ricavi annuali della piattaforma televisiva ridotti da un abbattimento negoziale proposto da RASI e negoziato tra le parti in funzione delle caratteristiche dell’utilizzatore (programmazioni generaliste, solo opere cinematografiche, costi di gestione etc);

b) l’importo netto dell’abbattimento viene diviso per il numero complessivo di visualizzazioni e/o utilizzazioni delle opere utilizzate (definizione quota opera e/o quota visualizzazione in funzione dei dati forniti dall’utilizzatore);

c) l’importo della quota opera ottenuto viene assegnato convenzionalmente per il 50% agli artisti primari, per il 40% agli artisti comprimari e per il 10% ai doppiatori;

d) l’importo del 50% della quota opera assegnato agli artisti primari viene diviso per 3 al fine di ottenere il valore economico della singola utilizzazione/visualizzazione degli artisti primari. L’importo del 10% della quota opera assegnato agli artisti comprimari viene diviso per 11 al fine di ottenere il valore economico della singola utilizzazione/visualizzazione degli artisti doppiatori. 3 primari, 8 comprimari, 11 doppiatori è la presenza media convenzionale di artisti presenti in un’opera cinematografica.

e) il valore economico di ciascuna utilizzazione/visualizzazione per ruolo viene moltiplicata per la presenza effettiva in termini di utilizzazioni/visualizzazioni degli artisti RASI per ciascun ruolo (primari, comprimari, doppiatori)”.

Quanto poi alle variabili utilizzate nell’ambito del descritto modello, RASI precisa che i “calcoli sono effettuati sul 3% del bilancio di SKY sui vari anni il cui importo è mediamente pari oltre i 2,5 miliardi di euro per gli otto anni in questione.” mentre per ciò che concerne alla effettiva valorizzazione dei compensi, fa riferimento alla propria tariffa. RASI, infine, ha depositato in allegato all’istanza (Allegato 4) “le individuazioni artisti RASI, trasmesse a suo tempo all’utilizzatore ed oggetto del negoziato relative alle sole programmazioni lineari SKY per il periodo in questione”.

2. A seguito dell’avvio della procedura, SKY, in data 10 luglio con propria memoria ha: (2.1) illustrato le ragioni sottostanti al mancato raggiungimento dell’accordo con RASI; (2.2) eccepito l’incompetenza dell’Autorità ad esprimersi sulla determinazione del compenso in questione, nei termini sottoindicati, ovvero con riferimento ad alcune delle annualità su cui si fondano le rivendicazioni di RASI; (2.3) formulato la propria richiesta economica.

- 2.1. Quanto al primo aspetto, SKY lamenta innanzitutto la circostanza di non essere addivenuta ad un accordo con l’Istante per la concorrenza di più ragioni, ovvero: i) il reiterato rifiuto di RASI “di condividere alcun dato sull’incidenza del proprio repertorio all’interno dei servizi SKY, ritenendo di non essere tenuta a farlo. RASI ha anche ricevuto le analisi condotte



autonomamente da SKY, ma le ha sempre contestate con motivazioni generiche, come quelle che ritenevano la rappresentatività per l'appunto irrilevante o che affermavano che SKY aveva utilizzato un campione non sufficientemente completo di dati"; ii) la circostanza che RASI "non pubblica una banca dati liberamente consultabile con quantomeno i nominativi dei propri mandanti, i loro dati identificativi, per distinguere eventuali omonimie, le opere in cui i propri attori abbiano preso parte, i ruoli i tali opere etc.". Ciò in quanto, a detta di RASI "ad oggi non vi sono norme che obblighino le collecting a pubblicare l'elenco degli artisti propri mandanti"; iii) la tendenziale incompletezza e non correttezza delle rivendicazioni avanzate da RASI rispetto all'emesso di SKY, che pertanto "ha dovuto attrezzarsi autonomamente per colmare questi gap informativi, scontrandosi però con una serie di problemi legati innanzitutto alla qualità dei report di RASI. Queste difficoltà non hanno comunque impedito a SKY di condurre analisi su campioni rappresentativi delle rivendicazioni di RASI e scoprire nel tempo una serie di criticità ulteriori". Con riferimento a quest'ultimo aspetto, SKY, lamenta da parte di RASI, la rivendicazione di compensi per "attori inesistenti", "per alcuni artisti musicali", "per attori o doppiatori effettivamente presenti nel cast dell'opera, rivendicando però i relativi passaggi televisivi non una ma due volte, [...] per il titolo originale e [...] per il titolo in italiano, una prima volta come attore primario e una seconda volta, nella stessa opera, anche come attore comprimario"; iv) la presenza di c.d. conflitti di mandato con Nuovo Imaie; v) la circostanza che, contrariamente a quanto affermato da RASI, "SKY ha sempre trasmesso a RASI i propri utilizzi, inclusi quelli della piattaforma NOW. È stata RASI che, oltre a cercare l'applicazione retroattiva fino addirittura al 2015, di norme entrate in vigore il 12 dicembre 2021, ha male interpretato queste norme e in ogni caso ha tentato di imporre a SKY logiche fortemente penalizzanti anche per NOW [...]". In proposito, SKY ha depositato agli atti della procedura i rendiconti NOW 2021/2022.

- 2.2. Venendo poi al merito dell'istanza presentata da RASI, SKY eccepisce poi l'incompetenza dell'Autorità a determinare i compensi ex art. 84 LDA, "in via principale, a partire dal 10 febbraio 2022 e quindi, in buona sostanza per l'anno 2022 [...] ed in via subordinata a partire dal 12 dicembre 2021, e quindi, in buona sostanza, per gli ultimi 20 giorni dell'anno 2021 e per l'intero anno 2022". Ciò in quanto, "la normativa invocata da RASI è entrata in vigore il 12 dicembre 2021. A quella data, l'arbitraggio amministrato da AGCOM non era peraltro nemmeno «self executing» poiché AGCOM era stata chiamata a definirne il funzionamento con un proprio regolamento entro «60 giorni» dal 12 dicembre 2021, quindi entro il 10 febbraio 2022. L'arbitraggio AGCOM può pertanto trovare applicazione a partire dal 10 febbraio 2022 (il termine ultimo per l'adozione del citato regolamento di codesta spettabile Autorità) oppure, a tutto voler concedere, a partire dal 12 dicembre 2021 (data di entrata in vigore del dlgs. 177/2021)". Tale interpretazione precisa SKY, viene corroborata anche dagli orientamenti espressi dalla Corte Costituzionale in materia di retroattività di norme di interpretazione autentica, ovvero nel caso in cui il loro fine obiettivo sia di "chiarire il senso di norme preesistenti, oppure escludere o enucleare uno dei significati fra quelli ragionevolmente riconducibili alla norma interpretata". A parere di SKY, il D.lgs 177/2021, "anche nella parte in cui ha istituito i nuovi arbitraggi amministrati da AGCOM in luogo di quelli privatistici inizialmente previsti dalla legge sul diritto d'autore (artt. 46bis e 84 LDA), non ha natura di norma di interpretazione autentica. Il D.lgs. 177/2021 non ha, cioè, chiarito



il senso di norme preesistenti [...] [...]. Al contrario, il D.lgs. 177/2021 ha profondamente innovato il sistema, togliendo i poteri di integrazione del dettato legislativo ex art. 1349 c.c. ai soggetti privati e conferendoli ad AGCOM.”

- 2.3. Quanto poi alla proposta economica, SKY, alla luce di quanto richiesto, quantifica, come segue, il compenso spettante a RASI per tutti gli utilizzi alla stessa riconducibili ai sensi dell'articolo 84 LDA:

“a) quanto al periodo dal 12 al 31 dicembre 2021, pari a € <omissis>”;

“b) quanto al periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022 pari a € <omissis>”.

Tali compensi sono stati valorizzati, per ciascuna delle tipologie di servizi offerti dalla medesima nel periodo di riferimento (satellitare a pagamento; DTT in chiaro; contenuti a pagamento SKY Primafila; a pagamento “NOW tv”), *“prendendo in considerazione i seguenti elementi:*

a) i ricavi dell'utilizzatore, nella specie i ricavi specificamente ricondotti alle opere cinematografiche e assimilate di RASI impiegate dall'utilizzatore;

b) un'aliquota variabile tra l'1,89% e il 2%;

c) la rappresentatività di RASI, intesa come incidenza degli artisti rappresentati da RASI sul totale degli artisti presenti all'interno delle opere cinematografiche e assimilate di RASI.

Nel merito poi dei criteri posti a fondamento della metodologia di calcolo proposta, SKY tiene a precisare che: i) i ricavi rilevanti ai fini del calcolo *de qua*, sono quelli riconducibili alle attività editoriali di SKY, debitamente abbattuti per tenere conto, a seconda dei servizi considerati, delle componenti estranee a tale segmento; ii) i ricavi riconducibili alle opere di RASI (eccezion fatta per Primafila), *“andranno allora moltiplicati per una percentuale che misura l'intensità d'uso delle opere RASI all'interno dei servizi SKY”*; iii) le opere RASI *“sono quelle in cui sia presente almeno un mandante RASI in qualità di attore primario, attore comprimario o doppiatore”*; iv) l'individuazione dell'intensità d'uso delle opere RASI all'interno dei servizi SKY è stata valorizzata *“in base agli ascolti/visualizzazioni”*; v) la c.d. aliquota variabile, proposta da SKY, *“compresa tra l'1,89% e il 2%, è quella standard di mercato anche all'estero e riflette il valore economico dei diritti oggetto di negoziato tra le parti”*; vi) la percentuale di rappresentatività di RASI sulle opere rivendicate come proprie deve considerarsi *“pari ad 1/71 che, in percentuale, corrisponde a 1,4%”*. Tale valorizzazione è ottenuta considerando al numeratore della frazione, il numero medio degli artisti rappresentati da RASI nelle opere dalla stessa rivendicate per gli anni 2021 e 2022 (pari a 1) e, al denominatore il numero medio dei facenti parte del *cast* riferibile a queste ultime, così come risultante dalla banca dati IMDB (pari a 71: ovvero 40 attori e 31 doppiatori). A seguire poi, SKY declina in maniera specifica l'applicazione del suddetto modello per ciascuna delle tipologie di servizi in cui si articola la propria offerta economica (*“diffusioni satellitari”*,



“diffusioni terrestri”, “NOW tv” e Primafila”), al fine di tener conto delle specificità degli stessi. In particolare, per ciò che riguarda Primafila, la Società rappresenta di “aver già fornito a RASI l’elenco di tutti i contenuti Primafila diffusi nel 2021 e la sola opera rivendicata da RASI come propria per gli ultimi 20 giorni del 2021 è il film [...]”; per ciò che riguarda invece il 2022, SKY, nel depositare tutti i contenuti diffusi su tale servizio per l’annualità in questione, “chiede a RASI di identificare le opere di propria titolarità. All’esito di tale identificazione, verificatane la correttezza, SKY fornirà a codesta Autorità e a RASI, opera per opera, l’ammontare dei relativi ricavi”. Infine, per ciò che riguarda NOW, la Società tiene a precisare che “quello che RASI ha sostenuto in passato e continua a sostenere anche in questa sede è che NOW generi un numero di streaming/download, e quindi un numero di utilizzi rilevanti ex art. 84 LDA di gran lunga superiore, fino a <omissis> volte, rispetto ai passaggi televisivi generati dall’offerta satellitare o DTT di SKY; e che quindi SKY debba a sua volta pagare un compenso per NOW di gran lunga superiore, fino a <omissis> volte, rispetto a quello dovuto per le diffusioni satellitari/DTT. Di per sé è vero e non è contestato che in termini assoluti i numeri di streaming/download di opere su NOW possano risultare superiori, anche di molto, rispetto ai passaggi televisivi su satellite e DTT. Ma questa circostanza dipende dal funzionamento delle tecnologie trasmissive disponibili sul mercato e non riflette l’intensità degli utilizzi di SKY. [...]. In sintesi, nei due esempi appena ricordati il pubblico raggiunto è il medesimo: solo che la trasmissione via internet richiede di generare 54 milioni di streaming, come abbiamo visto, mentre quella satellitare o terrestre è in grado di raggiungere 54 milioni di persone anche con una sola emissione. [...] dati condivisi con RASI [...] confermano del resto quello che si è appena argomentato e che SKY ha sempre sostenuto nelle discussioni con controparte. A fronte di passaggi televisivi satellitari (e su tecnologia digitale terrestre) inferiori rispetto agli streaming online generati su NOW, il pubblico complessivamente raggiunto dalle opere di controparte, ad esempio nel 2022, è stato di <omissis> utenti su satellite e DTT (doc. 8 di SKY) e di <omissis> utenti su NOW (doc. 9 di SKY) (17). Il rapporto tra pubblico satellitare/DTT delle opere di RASI e loro pubblico online è di <omissis> a favore del satellite/DTT e non di <omissis> a favore dell’online. Per risultare equi, i compensi su NOW dovrebbero allora essere inferiori di almeno <omissis> volte rispetto a quelli richiesti per le diffusioni satellitari e terrestri, non <omissis> volte superiori come sostenuto da RASI.”

Infine, SKY, in allegato alla memoria, deposita agli atti della procedura tutta una serie di documenti e/o elaborazioni volti a sostenere la bontà della propria proposta economica, tra cui il modello di calcolo dell’equo compenso ex art 84 LDA, comprensivo dei relativi valori presi a riferimento (Allegato 17).

3. Con comunicazione del 30 luglio 2025, RASI, nel confermare la adeguatezza della propria offerta e della relativa modalità di calcolo alla stessa sottesa, nel ribadire i rilievi presentati in sede di istanza e nel controreplicare alle osservazioni formulate da SKY nella propria memoria, ha ritenuto di dover formulare ulteriori osservazioni, con riferimento, in particolare: (3.1) all’infondatezza dell’eccezione di incompetenza sollevata dalla controparte; (3.2) all’offerta presentata da SKY; (3.3). alle contestazioni sollevate da SKY in ordine alle rivendicazioni di RASI, così come riportate nell’Allegato 4 all’istanza (3.4); alla valorizzazione dell’equo compenso di NOW tv e a quello di Primafila.



- 3.1. Con riferimento a tale punto, RASI, nel rifarsi agli orientamenti giurisprudenziali citati da SKY, rileva, al contrario di quest'ultima, come gli stessi siano da considerarsi a fondamento della competenza dell'Autorità, *“Poiché dalla legge di liberalizzazione della gestione dei diritti connessi (art.39 Dl.1 del 24/01/2021) in poi, vista l'inapplicabilità dell'arbitrato di cui alla precedente versione dell'art.84 L.D.A., gli artisti e gli altri aventi diritto avrebbero perso i diritti maturati dal 2012 alla data di entrata in vigore del D.lgs. 8 novembre 2021, n. 177, il legislatore ha provveduto di conseguenza.”*
- 3.2. Con riferimento, poi, al secondo ordine di osservazioni, RASI, innanzitutto eccepisce, in via generale, che *“[...]la proposta per il calcolo della rappresentatività, così come formulata, prevede l'utilizzo dei criteri delle ore di trasmissione e dell'audience senza considerare l'effettivo utilizzo delle opere da parte di SKY ed i ruoli degli artisti nell'ambito delle stesse”*. Con riferimento a quest'ultimo aspetto, l'Istante tiene poi a precisare che, nell'individuazione degli aventi diritto, la stessa si è sempre attenuta, a quanto stabilito dal D.M. 386 del 2018 come modificato e integrato dal decreto ministeriale n. 131 del 22 marzo 2023, mentre, per ciò che concerne agli artisti extracomunitari, al *“Trattato Wipo di Pechino sulle interpretazioni ed esecuzioni audiovisive sottoscritto da Unione Europea, Italia e Usa senza riserve che prevede il trattamento paritario gli artisti dei paesi firmatari”*. Venendo poi alla metodologia di valorizzazione del compenso proposta da SKY, RASI rileva che quest'ultima *“pur proponendo la stessa formula di calcolo per tutti i suoi servizi l'ha presentata singolarmente per ciascun servizio al fine di diversificare i soli importi dei ricavi per ciascun servizio affinché non siano disponibili alla controparte dati oggettivi.”*; mentre per ciò che attiene alla c.d. *“aliquota variabile”*, eccepisce come la stessa sia da considerarsi *“un coefficiente discrezionale non essendo in realtà agganciato a nessun dato reale”*.
- 3.3. con riferimento, poi, alle contestazioni avanzate da SKY, RASI, nel riconoscere la bontà di alcune di esse richiede all'Autorità, non specificando, né quali, né rispetto a quali annualità *“di non considerare 504 utilizzazioni ai fini della determinazione del compenso”*.
- 3.4. Con riferimento alla proposta effettuata dalla Società relativamente a NOW tv, RASI eccepisce che *“SKY propone sempre la stessa formula di calcolo rispetto alle precedenti tipologie di trasmissione [...]. [...] Da quanto sopra ne conseguono due considerazioni. La prima è che SKY, pur proponendo la stessa formula di calcolo per tutti i suoi servizi l'ha presentata singolarmente per ciascun servizio al fine di diversificare i soli importi dei ricavi per ciascun servizio affinché non siano disponibili alla controparte dati oggettivi. La seconda è che il resistente pur avendoli disponibili, al contrario di quanto sempre sostenuto, non ha trasmesso a Rasi i dati relativi all'on demand dei canali lineari.”* Per ciò che concerne, invece Primafila, RASI rileva che *“SKY nel 2021 ha fornito l'elenco delle opere ma senza il numero di utilizzazioni né tantomeno i ricavi. Effettua una proiezione sulla propria programmazione di soli 20 giorni del 2021 [...] facendo presente di avere depositato dopo 10 anni l'elenco dei contenuti diffusi su Primafila nel 2022 chiedendo a RASI di effettuare le relative individuazioni e solo successivamente alla consegna delle individuazioni provvederà alla consegna dei ricavi per opera, confermando l'abbattimento del <omissis> sui ricavi. Evidentemente, avendo a disposizione tutti i dati relativi agli artisti di Rasi ha già effettuato i relativi calcoli. Per “Primafila” SKY propone lo stesso criterio di calcolo delle diffusioni satellitari e terrestri pertanto rimandiamo alle osservazioni effettuate per le diffusioni satellitari”*.

4. Tanto premesso quanto alle posizioni espresse dalle Parti, nell'ambito dell'udienza di discussione tenutasi in data 25 settembre 2025, che come sopra anticipato, non ha condotto ad un accordo tra queste ultime, l'Autorità ha preso atto del persistere di posizioni divergenti tra le stesse in ordine alle modalità di valorizzazione della c.d. rappresentatività di RASI e, in particolare, rispetto alla base dati a tal fine presa a riferimento, circostanza questa che incide sulla quantificazione finale dell'equo compenso dovuto agli AIE dalla stessa rappresentati. Sul punto RASI ha tenuto a precisare come, a suo parere, SKY, nel quantificare il denominatore della formula proposta per la valorizzazione della sua rappresentatività, sovrastimi il numero medio degli aventi diritto presente in ciascuna opera. In proposito, SKY, riferisce di aver svolto una complessa e onerosa opera di ricostruzione della compagine dei mandati di RASI all'interno della propria programmazione, prendendo a riferimento la banca dati IMBD. Infine, l'Autorità ha rilevato come, al contrario di SKY, RASI non abbia corredato la propria proposta con tutte le informazioni e/o dati funzionali alla riconciliazione del *quantum* offerto con la metodologia a tal fine adottata. In proposito, RASI ha provveduto solo successivamente depositando agli atti della procedura il modello di calcolo del compenso (Allegato 1 al verbale) corredato da una nota metodologica.
5. In ossequio a quanto previsto dall'articolo 20, comma 1, del Regolamento, in data 15 ottobre 2025, SKY ha depositato ulteriore documentazione e indicazioni integrative a supporto di quanto già rappresentato nei precedenti scritti difensivi, soffermandosi su specifici profili. Innanzitutto, per quel che concerne all'adozione, da parte di SKY, di un modello di calcolo della rappresentatività semplificato, ovvero che non tenga conto dei ruoli ricoperti dai singoli aventi diritto (primari e comprimari), la Convenuta riferisce che tale operazione risulta allo stato *“impraticabile perché richiede informazioni che controparte si rifiuta di fornire”*: pertanto la scelta operata da SKY è frutto di *“semplificazioni rese necessarie dall'assenza dei dati”*, in quanto, la stessa, nei contratti stipulati con i *competitor* dell'Istante, invece, adotta tale differenziazione. Nel caso di RASI, al contrario *“i dati sugli attori primari comprimari sono inattendibili, dal momento che considerano primari attori che appaiono essere al più comprimari [...], le rivendicazioni sui doppiatori sono carenti di qualunque tipo di informazione che invece le altre collecting sono solite pubblicare e condividere. [...] non ha mai condiviso né con SKY né con codesta Autorità l'elenco del cast delle proprie opere, tanto più con l'indicazione, opera per opera, del nominativo degli aventi diritto, con il loro ruolo di attore primario, di attore comprimario, di doppiatore primario o di doppiatore comprimario”*. Ad aggravare tale quadro, a detta di SKY, vi è anche l'inaffidabilità delle rivendicazioni di RASI che, a suo avviso, *“non possono essere impiegate per calcolare il compenso ex art. 84 LDA, se non a rischio di liquidare importi non dovuti a favore di controparte”*. Rispetto a tale profilo, poi, la Convenuta ritiene di dover sollevare la questione *“attori statunitensi che costituiscono una parte molto importante delle rivendicazioni di RASI”, ritenendo che nell'applicazione del modello dettagliato del calcolo della rappresentatività, codesta Autorità dovrà escludere le richieste relative agli attori in esame*. A sostegno della propria posizione, SKY, nell'evidenziare come l'equo compenso di cui all'articolo 84 LDA, non sia un istituto *“regolato dal Trattato di Pechino”*, rileva al contempo come, per gli attori statunitensi, *“a) non vi sono convenzioni internazionali che impongono all'Italia di estendere il trattamento nazionale ai cittadini statunitensi; b) non ricorre la condizione di reciprocità, visto che notoriamente gli Stati Uniti non tutelano gli AIE italiani in nessuno dei 50 stati federati; gli AIE statunitensi sono protetti*

in Italia se e nella misura in cui le opere in cui hanno recitato siano opere italiane o che possano essere considerati tali ai sensi della normativa applicabile”. Inoltre, SKY aggiunge quale ulteriore elemento, il fatto che “I soggetti statunitensi di cui RASI ha chiesto il compenso sono membri di SAG-AFTRA. [...] [...] Proprio perché gli iscritti a SAG-AFTRA ricevono già tutela nel loro paese di origine, mediante il riconoscimento di una remunerazione adeguata e proporzionata di matrice sindacale [...] non vi è motivo perché l’Italia intervenga nuovamente mediante il riconoscimento di compensi aggiuntivi”.

6. A seguito dell’ampio quanto complesso contraddittorio instauratosi tra le Parti, gli uffici dell’Autorità hanno ritenuto necessari ulteriori e specifici approfondimenti istruttori tesi a chiarire alcuni aspetti delle offerte e delle relative metodologie di calcolo presentate nel corso della procedura. Gli elementi acquisiti nell’ambito della stessa, infatti, non apparivano idonei a consentire una compiuta valutazione circa l’adeguatezza delle offerte presentate: ciò in quanto, la corposa documentazione prodotta dalle Parti nel corso della procedura, è stata soventemente tesa a smentire quanto sostenuto da controparte in luogo che a corroborare la bontà delle proprie proposte. Pertanto, come sopra anticipato, in data 31 ottobre 2025 e 2 dicembre 2025, sono state formulate specifiche richieste di informazioni all’Istante e alla Convenuta, cui è stato dato riscontro in data 14 novembre 2025, 31 novembre 2025 e 16 dicembre 2025.
7. In data 14 novembre 2025 e 16 dicembre 2025, RASI ha fornito riscontro alle richieste di informazioni formulate dall’Autorità, rappresentando, in sintesi, quanto segue. In primo luogo, RASI ha prodotto i già citati Allegati n. 4 (istanza) e n. 1 (verbale), così come aggiornati “*sulla base delle contestazioni accettate nella 1 memoria di RASI del 30 luglio 2025 e di quanto esposto in materia di contestazioni e conflitti per i soli canali lineari*”, da considerarsi, in riscontro a quanto richiesto dall’Autorità, “*quale universo base di riferimento per il calcolo in oggetto*”. Quanto all’entità del compenso richiesto da RASI, all’interno del citato Allegato n. 1, lo stesso viene rideterminato, a partire dai ricavi di SKY pari a 2.440.995.400 (2021) e a 2.101.559.300 (2022), in euro *<omissis>* (2021) e in euro *<omissis>* (2022), ferme restando le precedenti annualità. Inoltre, RASI ribadisce come, a suo parere, non sia “*corretto da parte di Sky utilizzare un numero molto elevato di artisti aventi diritto nelle opere cinematografiche interessate per ridurre la rappresentatività di RASI*”. Quanto alla questione relativa, poi, “*agli artisti statunitensi*”, l’Istante, per un verso, tiene a precisare che essa “*detiene il mandato diretto e personale degli artisti a raccogliere i compensi relativi ai diritti connessi. Tali mandati sono stati già trasmessi all’Autorità*” e per l’altro richiama quanto già riportato nella precedente memoria rispetto alla normativa di riferimento, ovvero “*<< i Trattati WIPO di Ginevra e Pechino sulle interpretazioni ed esecuzioni musicali ed audiovisive >> sottoscritti da Unione Europea, Italia e USA*” e la sentenza della Corte di Giustizia Europea nel caso C-265/19”. A tal proposito, RASI ha altresì inviato all’Autorità copia di tutti i mandati riconducibili ai propri aventi diritto mandanti indicati nell’elenco delle rivendicazioni relative alle annualità 2021, 2022, compresi quelli riconducibili agli artisti extracomunitari. Quanto, infine ai fattori che hanno concorso alla valorizzazione dell’abbattimento negoziale del 97%, così come proposta dall’Istante, nell’ambito della propria offerta, RASI riferisce che “*è stato individuato sulla base dei dati messi a disposizione da SKY. Per quanto riguarda i ricavi, SKY ha messo a disposizione di RASI soltanto i dati relativi all’anno 2022 e in particolare la tabella che alleghiamo e che ha anche provveduto a trasmettere*



nell'ambito della presente procedura. [...] In tale tabella, il solo dato di riferimento «puro» relativo al «valore economico dell'utilizzo dei diritti negoziati» delle opere cinematografiche è quello dei ricavi PPV Cinema. Per l'anno 2022, rispetto ai soli canali lineari trasmessi da SKY, è risultato che RASI su un totale di 64 canali proposti al pubblico 23 offrivano opere cinematografiche ed assimilate ovvero il 35,93%. Abbiamo quindi calcolato il 35,93% del totale dei «Ricavi da abbonamento» [...] sia di SKY [...] sia di NOW tv [...] forniti da SKY nella tabella [...] definendo in questo modo la percentuale delle quote di abbonamento inerenti ai canali di opere cinematografiche e assimilate. Al fine di ottenere una percentuale attendibile di ricavi relativi all'utilizzo di opere cinematografiche abbiamo quindi calcolato il rapporto percentuale tra i ricavi PPV Cinema [...] ed i ricavi relativi alle quote di abbonamento inerenti ai canali delle opere cinematografiche ed assimilate [...] che è risultato pari al 2,29%. Successivamente abbiamo applicato tale percentuale al totale dei ricavi contenuti nella tabella SKY ad esclusione dei ricavi PPV cinema [...] per un totale di [...] ricavi «puri» rispetto alla programmazione complessiva. Suddetto importo rappresenta il 3,02% del totale di tutti i ricavi presenti nella tabella fornita da SKY (1.884.121.739,73). Abbiamo pertanto proposto di applicare un abbattimento dei ricavi complessivi annuali di SKY pari al 97%». RASI, infine, a sostegno della bontà e fattibilità della propria proposta, allega agli atti della procedura copia di un contratto sottoscritto con un utilizzatore nazionale “che non aveva nella propria disponibilità il numero di visualizzazioni dei propri servizi on demand, ma con un numero inferiore di sfruttamento delle interpretazioni di artisti RASI nell'ambito dei canali lineari”.

8. In data 30 novembre 2025, SKY ha dato riscontro alla richiesta di informazioni formulata dall'Autorità, rappresentando, in sintesi, quanto segue. Con riferimento alla misurazione dell'intensità d'uso delle opere RASI sui propri servizi SKY tiene a ribadire che “*gli ascolti complessivi utilizzati al denominatore sono soltanto quelli dei canali editi da SKY [...] A tal riguardo, SKY chiarisce che la rappresentatività di RASI (cd. di primo livello) all'interno dei servizi diversi da NOW e Primafila è stata calcolata utilizzando gli ascolti complessivamente generati dalle opere RASI diffuse su satellite e DTT (al numeratore) e gli ascolti complessivi generati dai servizi satellitari e DTT di SKY (al denominatore) e quindi escludono sia gli ascolti dei canali a pagamento editi da soggetti terzi sia – e a maggior ragione – gli ascolti dei canali in chiaro ricevibili con il decoder SKY. [...] Questo modello è certamente perfettibile e qualunque perfezionamento lo sarebbe a sua volta. [...] Modelli sempre più analitici aggiungerebbero tuttavia complicazioni [...] oltre ad appesantire la semplicità e chiarezza dei calcoli. Va peraltro ricordato che i modelli di determinazione del compenso devono comunque essere “ragionevoli” “chiari” (art 22 del Decreto.)*”. Quanto poi alla effettiva valorizzazione della citata intensità d'uso effettuata da SKY, la stessa tiene a riferire che “*nel 2022 SKY ha stimato una rappresentatività che in termini di ascolti complessivi delle opere RASI (sul totale degli ascolti canali editi da SKY) è pari all'1,25%. Se si considerassero invece i tempi di utilizzo, nel 2022 la rappresentatività di RASI scenderebbe all'1,23%. [...] Del resto, considerare i tempi di utilizzo non pare la migliore scelta possibile, [...] non sembra equo attribuire a RASI e a Nuovo IMAIE la medesima rappresentatività semplicemente perché i tempi di utilizzo si equivalgono*”. *«omissis»*”. Per ciò che concerne, infine le ragioni della scelta del valore della c.d. tariffa EC pari al 1,9%, SKY riferisce che la stessa è stata presa in analogia con la tariffa applicata dalla *collecting* spagnola AISGE, in quanto motivata anche “*da un punto di vista economico*”.

CONSIDERATO di formulare le seguenti osservazioni, di carattere generale e di fornire le seguenti precisazioni **nel merito delle offerte presentate dalle Parti**, così come sopra descritte:

9. In via preliminare, preme rilevare come la procedura in oggetto, sia pur tenendo in debita considerazione la circostanza che si tratta della prima applicazione della stessa, è stata caratterizzata da un ampio e complesso contraddittorio tra le Parti che, ha consentito, come sopra riportato, di addivenire ad un quadro certo di riferimento solo a seguito di un intenso lavoro di ricostruzione compiuto dall'Autorità. Tale situazione denuncia il perdurare di rilevanti criticità nei rapporti tra *collecting* e utilizzatori, caratterizzati ancora da un elevato livello di conflittualità e da una persistente assenza di fluidità negli scambi informativi, circostanza, quest'ultima, che rende non agevole la conclusione dei contratti in danno degli aventi diritto. In proposito, anche in tale sede si ritiene utile ribadire i principi enucleati nell'atto di richiamo di cui alla delibera n. 322/25/CONS rivolto a tutti i soggetti interessati operanti nel settore dell'intermediazione del diritto d'autore e dei diritti connessi al diritto d'autore, e, segnatamente, a quelli relativi al corretto e trasparente scambio di informazioni tra le Parti funzionale al raggiungimento di accordi.
10. In secondo luogo, si ritiene utile ribadire come la libera negoziazione tra le parti costituisca la sede privilegiata nell'ambito della quale concludere i citati accordi. Parimenti, si ritiene utile sottolineare come gli accordi di natura forfettaria, in luogo di quelli basati su modelli di calcolo analitici, ancorché legittimi, non possono essere presi come *benchmark* di riferimento nell'ambito delle trattative tra *collecting* e utilizzatori proprio perché fondati su logiche che esulano dall'individuazione di criteri oggettivi di valorizzazione dei compensi, come ribadito anche al considerando 73 della Direttiva Copyright. Ne consegue che, laddove le parti decidano di ricorrere all'intervento dell'Autorità, quest'ultima deve necessariamente tenere rigorosamente conto del quadro normativo e regolamentare di riferimento, facendo altresì riferimento alle prassi di settore. Pertanto, la valutazione effettuata dall'Autorità deve essere contestualizzata al singolo caso specifico, avuto riguardo alle specifiche risultanze istruttorie emerse nell'ambito di ciascuna procedura.
11. Quanto alle eccezioni preliminari sollevate dalle parti, si ritiene di chiarire quanto segue. Quanto al periodo di riferimento per la determinazione del compenso, la richiesta avanzata da RASI di coprire le annualità 2015 - 2022, assumendo che le disposizioni contenute del Decreto di recepimento abbiano natura retroattiva con conseguente "*inapplicabilità dell'arbitrato di cui alla precedente versione dell'art. 84 LDA*" non appare accoglibile in quanto priva di fondamento. L'Autorità condivide quanto sostenuto da SKY, nel senso che la norma di cui si discute non può rivestire carattere interpretativo, né tantomeno natura retroattiva avendo attribuito *ex novo* un potere all'Autorità prima rimesso ad un Collegio arbitrale. Ne consegue che, in ossequio al principio di irretroattività *ex art. 11* delle Disposizioni sulla legge in generale o "Preleggi", la competenza di Agcom va temporalmente riferita alla data di entrata in vigore del decreto di recepimento e si iscrive nel contesto dei nuovi poteri ad essa assegnati in sede di recepimento nell'ordinamento italiano delle previsioni recate dalla direttiva Copyright ovvero dal 12 dicembre 2021.
12. Per quanto riguarda, poi, la questione relativa al diritto a compenso dei c.d. artisti extra comunitari, oggetto anche di specifica istanza da parte della Convenuta, l'Autorità ritiene di svolgere le seguenti considerazioni. Sul punto, rilevano le disposizioni contenute nel Titolo VI della legge sul diritto d'autore (artt. 185-189), recante "*Sfera di applicazione della Legge*". In particolare, l'articolo 185, nel garantire, a livello nazionale, la protezione prevista dalla LDA a tutte le opere di autori italiani,

assicura analoga tutela a quelle di autori stranieri, sia a quelle che sono pubblicate in Italia, sia a quelle che non lo sono, a condizione, in quest'ultimo caso, che ricorrano i seguenti presupposti, ovvero: l'esistenza di convenzioni internazionali, cui abbiano aderito il nostro Paese e quello di origine dell'autore, che conferiscano a detta opera una apposita tutela (art. 186 LDA); in difetto di convenzioni internazionali, la sussistenza di una effettiva condizione di reciprocità nel Paese cui appartiene l'autore dell'opera straniera (art. 187 LDA). L'articolo 189 LDA, infine, nel rimandare in maniera espressa ai principi contenuti nel citato articolo 185 LDA, estende anche al settore dei diritti connessi, le condizioni di protezione sopra riportate: pertanto, ai fini della tutela del diritto dell'artista, interprete e/o esecutore, appare rilevante che il prodotto all'interno del quale l'esecuzione è stata resa, sia stato realizzato/prodotto in Italia (nazionalità italiana), o abbia la nazionalità di un paese che risponda ai criteri di cui agli articoli 186 e 187 LDA. Pertanto, al fine dell'individuazione del complesso dei soggetti che godono del diritto al compenso *ex art. 84 LDA*, assume rilievo non solo la nazionalità dell'avente diritto, ma anche della produzione all'interno della quale l'artista, interprete e/o esecutore interessato abbia reso la propria interpretazione e/o esecuzione. Con riferimento a quest'ultimo aspetto, si rappresenta che devono considerarsi "opere italiane", quelle opere che ottengono il riconoscimento della nazionalità italiana in ossequio a quanto previsto dalla relativa normativa di riferimento (es. opere prodotte interamente da produttori italiani, opere paritarie italiane, opere minoritarie italiane, opere realizzate in coproduzione internazionale, etc.). In tale prospettiva, corre l'obbligo infine di ricordare che i soggetti che rientrano a pieno titolo nel novero dei titolari del diritto a compenso *ex art. 84 LDA*, sono i doppiatori che esplicano la loro attività all'interno dell'edizione italiana di un'opera. *D'altra parte, l'art. 80, come novellato dal decreto di recepimento, fa espresso riferimento alla categoria dei doppiatori precisando che si considerano artisti, interpreti ed esecutori dell'opera "gli attori, i cantanti, i musicisti, i ballerini e le altre persone, inclusi i doppiatori, che rappresentano, cantano, recitano, declamano o eseguono in qualunque modo opere dell'ingegno.*

- Da quanto esposto deriva che sono da considerarsi titolari del diritto a percepire il compenso adeguato e proporzionato di cui all'art. 84 LDA gli artisti, interpreti ed esecutori di qualsiasi nazionalità che abbiano preso parte ad opere cinematografiche ed assimilate c.d. protette, ovvero prodotte o coprodotte da un produttore di nazionalità italiana (art. 189 LDA), nel senso sopra precisato, ovvero di nazionalità di un Paese UE (combinato disposto art. 189 e art. 12 Trattato di Roma), ovvero di nazionalità di un Paese in cui vigono le condizioni di reciprocità (combinato disposto artt. 186 e 189 LDA). Per quel che concerne gli artisti di nazionalità statunitense, si precisa che l'art. 16 delle disposizioni preliminari al Codice Civile stabilisce che "gli stranieri" possono godere dei diritti civili nello Stato italiano a condizione di reciprocità. Con riferimento al settore audiovisivo, allo stato, non risulta esistente una condizione di reciprocità tra Italia e Stati Uniti: negli USA, infatti, non esiste un diritto analogo a quello previsto dall'art. 84 LDA. Pertanto, la condizione di reciprocità, nel caso di specie, non risulta invocabile. Di analogo tenore sono le considerazioni relative all'applicabilità del Trattato di Ginevra e del Trattato di Pechino. Il Trattato di Ginevra, infatti, non riguarda le opere audiovisive, riferendosi alla produzione fonografica: pertanto si ritiene non possa trovare applicazione, neanche in via analogica, al caso di specie. Parimenti, per ciò che concerne al Trattato di Pechino, che invece si occupa di tale ambito, lo stesso non è da considerarsi applicabile al caso di specie, in quanto, differentemente da quanto affermato da RASI, non risulta essere stato ratificato dall'Italia. Infine, le medesime considerazioni valgono per ciò che attiene alla giurisprudenza invocata da RASI, ed in particolare la sentenza c.d. "RAAP" (C-265/19), in quanto

la stessa ha affrontato il tema dell'equo compenso per gli artisti, interpreti ed esecutori nel settore fonografico, affermando l'obbligo degli Stati Membri di non discriminare i cittadini di altri Stati Membri quando si riconosce un diritto a livello nazionale. Tuttavia, occorre rilevare che la citata sentenza riguarda un ambito pienamente armonizzato quale quello dei fonogrammi, mentre il diritto a compenso *ex art. 84 LDA* relativo al comparto dell'audiovisivo, non risulta essere oggetto di armonizzazione europea. Pertanto, appare ragionevole concludere come neanche la citata sentenza imponga un obbligo *tout court* di estensione del diritto in questione agli artisti extracomunitari per il settore audiovisivo, e pertanto, non può fungere da fondamento per superare il requisito della reciprocità.

14. Alla luce di quanto sopra rappresentato, si ritiene che le rivendicazioni riferite alle opere di produzione extracomunitaria in cui non operano condizioni di reciprocità, a cui prendono parte artisti, interpreti ed esecutori extracomunitari non possano essere ricomprese nel perimetro delle opere oggetto di compenso *ex art. 84 LDA*. L'interpretazione prospettata da RASI risulta in contrasto con i principi costituzionali di eguaglianza e di legalità, andando a distrarre risorse destinate agli artisti italiani in favore di soggetti il cui Paese non prevede alcuna condizione di reciprocità. Peraltro, RASI ha dichiarato di operare in forza di mandati diretti conferiti dagli artisti interpreti ed esecutori rivendicati, artisti extracomunitari presenti in opere di produzione non eurounitaria. Inoltre, si ritiene necessario precisare che dalle relazioni di trasparenza prodotte da RASI non si ha evidenza di pagamenti corrisposti ai citati artisti del compenso a tal fine incassato negli anni.

CONSIDERATO, pertanto, di dover svolgere le seguenti osservazioni in ordine alla congruità delle offerte e delle relative modalità di calcolo presentate dalle Parti, così come sopra rappresentate:

15. Le offerte prodotte dalle Parti, così come i modelli di calcolo alle stesse sottese, presentano evidenti divergenze: l'ampissima forbice in valore risultante dalle offerte formulate dalle Parti, quantificabile in un ammontare superiore al milione di euro è da considerarsi infatti il risultato della combinazione di più variabili poste alla base dei relativi modelli di calcolo adottati. Le ragioni di tale divario sono imputabili, da una parte, all'arco temporale di riferimento, dall'altra, alle variabili adottate dalle Parti nei rispettivi modelli (ricavi, abbattimenti, valorizzazione AIE etc.), rispetto alle quali si registrano inconciliabili differenze. L'offerta presentata da RASI e il modello di calcolo sotteso alla stessa presenta vari profili di criticità.
- 15.1. Sotto il profilo temporale, le annualità oggetto della richiesta, come sopra motivato, rientrano nel perimetro temporale di competenza Agcom solo a far tempo dall'entrata in vigore del Decreto di recepimento.
- 15.2. Quanto agli artisti extracomunitari (in larga parte statunitensi), per lo più presenti in opere di produzione extra UE, la rivendicazione dei compensi non può considerarsi accoglibile alla luce delle motivazioni esposte.
- 15.3. La perimetrazione dell'offerta di RASI alla sola programmazione c.d. lineare, sul presupposto della asserita mancata comunicazione da parte di SKY dei dati relativi a quelle degli altri servizi, appare superata dal deposito da parte di SKY dei suddetti rendiconti nel corso del procedimento, circostanza questa che avrebbe ben consentito all'Istante di integrare la propria offerta, così come d'altronde fatto per le programmazioni lineari. Sul punto, preme rilevare che le metriche sottostanti al meccanismo di calcolo



formulato da RASI, sono da considerarsi fondate su motivazioni spesso contraddittorie o comunque contraddette dagli atti acquisiti nel corso della procedura. La metodologia di calcolo adottata da RASI per addivenire al valore medio di ogni opera cinematografica e assimilata (sulle programmazioni lineari) così come quella relativa alla valorizzazione dei c.d. abbattimenti non si basa sull'utilizzo delle variabili che tipicamente devono essere prese in considerazione nello svolgimento di tale "esercizio". In particolare, con riferimento, al primo punto, la metodologia di valorizzazione proposta di RASI, infatti, assume come base di partenza l'intero ammontare dei ricavi generati da SKY e pertanto non tiene in debita considerazione la circostanza che questi ultimi sono da riferirsi non solo alle opere cinematografiche e assimilate, bensì anche ad eventi di diversa natura, quali ad esempio, gli eventi sportivi e quelli di intrattenimento. A parere dell'Autorità, l'adozione da parte di RASI di tale metodologia, nel non considerare la ripartizione dei ricavi totali generati da SKY per singola tipologia di contenuti trasmessi, o, nell'omettere di isolare, in maniera analitica, dai ricavi totali generati da SKY la quota parte degli stessi attribuibile ai soli contenuti cinematografici, dà luogo a distorsioni e sopravvalutazioni nella stima della valorizzazione della quota opera e/o quota visualizzazione. Da prassi consolidata infatti, così come condivisa dall'Autorità, la determinazione del valore medio di un'opera, deve trovare un saldo ancoraggio in parametri dotati di una loro razionalità rispetto alle finalità cui gli stessi sono preposti, quali ad esempio, la durata, piuttosto che gli ascolti (in termini di *share*)¹. Parimenti, per ciò che riguarda la percentuale di abbattimento proposta da RASI, la metodologia di calcolo adottata per la sua determinazione non risulta ancorata a nessuna delle variabili che tipicamente sono assunte a riferimento, quali ad esempio, la raccolta pubblicitaria o i c.d. costi tecnologici e la stessa viene applicata in maniera lineare per tutte le modalità trasmissive, senza tenere quindi conto della peculiarità di ciascuna di queste ultime. Ciò d'altronde è confermato dalla stessa RASI nell'ambito del riscontro fornito alla richiesta di informazioni formulata dall'Autorità. Pertanto, sotto tale profilo, la puntuale individuazione dei ricavi sui quali calcolare l'entità del compenso dovuto, non deve avvenire senza tenere conto delle variabili che, nella prassi, incidono direttamente su tale determinazione, pena il rischio di introdurre una componente arbitraria all'interno del modello di calcolo del compenso.

15.4. La modalità di ripartizione e allocazione del valore medio di ogni opera cinematografica e assimilata delle opere riferibili a RASI, come proposta da quest'ultima nel proprio modello, non rispetta i criteri enucleati dal D.M. citato, fatti propri anche dall'Autorità nel Regolamento. Il criterio di allocazione proposto da RASI assume come ipotesi una presenza media convenzionale di artisti in un'opera cinematografica ed assimilata pari a 3 primari, 8 comprimari e 11 doppiatori: tale assunto non è stata supportato da alcuna evidenza, risultando pertanto riconducibile a valutazioni di carattere meramente discrezionale e come tali ritenute non congrue in questa sede.

15.5. L'offerta presentata da SKY, e di riflesso, il modello di calcolo sotteso alla stessa, pur scontando delle semplificazioni imputabili alla non solidità della base dati fornita

¹ In tal senso sono orientati i criteri enucleati nell'allegato B (tecnico) al regolamento di cui alla delibera n. 95/24/CONS.



dall'Istante RASI, e al contempo presentando alcune criticità, non strutturali, bensì connesse alla valorizzazione delle variabili utilizzate all'interno dello stesso, risulta caratterizzata da una propria coerenza logica, in quanto si avvale di variabili tipicamente utilizzate nell'ambito del calcolo del compenso in questione. Pertanto, stante la solidità del modello di calcolo adottato da SKY, il quale può costituire a tutti gli effetti la base metodologica di riferimento per il calcolo del compenso in questione, si ritiene necessario procedere a correggere talune criticità nello stesso riscontrate, al fine di conferire all'offerta il carattere di congruità previsto dal Regolamento. In particolare:

- 15.6. SKY ha proceduto ad abbattere i c.d. ricavi rilevanti nel caso di diffusioni satellitari di una componente fissa, ascrivibile, a parere della stessa ai proventi derivanti dall'offerta di opzioni tecnologicamente avanzate (tra cui le opzioni Ultra HD e 4K). Tale operazione, in considerazione del fatto che SKY applica già un abbattimento c.d. tecnologico all'interno del proprio modello, risulta essere ridondante, finendo per sottostimare, in maniera non congrua i ricavi eligibili ai fini del calcolo in questione per le diffusioni satellitari.
- 15.7. La scelta di applicare l'aliquota relativa alla c.d. tariffa EC adottata all'interno del mercato spagnolo, anche alla luce delle generiche motivazioni portate a sostegno della stessa, in luogo di quella di prassi in uso in quello italiano, non può ritenersi condivisibile, e non può giustificare uno scostamento da quelli che sono gli *standard* di riferimento in essere nel mercato italiano.
- 15.8. La valorizzazione della rappresentatività di RASI, così come effettuata da SKY, si ritiene essere basata su di un modello caratterizzato, per ammissione della stessa Società, da un particolare livello di semplificazione, per ciò che attiene alla mancata differenziazione degli artisti, interpreti ed esecutori rivendicati dalla *collecting*, in base al ruolo che gli stessi hanno rivestito all'interno dell'opera, ovvero primari e comprimari. Tale semplificazione standardizza la valorizzazione degli aventi diritto, sterilizzando il diverso apporto connesso al loro ruolo di primario e/o comprimario. Tale distinzione risulta codificata all'interno del citato D.M., e recepita anche nell'ambito dei criteri di cui al Regolamento. Per quanto poi attiene al c.d. denominatore della frazione, SKY procede ad una evidente sovrastima del numero medio degli aventi diritto per ciascuna opera rivendicata.

RITENUTO, alla luce delle considerazioni svolte e delle criticità evidenziate, che la proposta economica presentata da RASI non possa ritenersi congrua. In particolare, il modello proposto da RASI non è ancorato alle variabili che nella prassi applicativa di tale tipo di compenso sono poste alla base delle metodologie calcolo. È la stessa RASI che indirettamente conferma la sostanziale inapplicabilità del proprio metodo di calcolo laddove, nel produrre agli atti il contratto concluso con un operatore in cui il compenso ex art. 84 LDA è definito in via forfettaria, dà conto delle *“difficoltà di individuazione di criteri di calcolo condivisi”*. Il modello proposto da SKY, invece, appare logicamente coerente e razionale e può pertanto essere preso come base di riferimento per la valorizzazione del calcolo, ancorché risulti caratterizzato dall'utilizzo di alcune variabili che necessitano di essere rimodulate in un senso conforme alla normativa di riferimento.

RITENUTO, pertanto, di dover procedere, ai sensi dell'articolo 21, comma 2, del Regolamento a determinare il compenso *de qua*, nei termini che seguono per tutti i servizi offerti da SKY, ad eccezione di Primafila, cui viene applicato un diverso modello in ragione della specificità di tale offerta commerciale. In particolare, si fa riferimento alla metodologia proposta da SKY, con gli aggiustamenti resisi necessari in relazione ai punti sopra evidenziati.

- La base di partenza del calcolo è identificata dall'elenco delle rivendicazioni trasmesse da RASI in allegato alla comunicazione del 15 novembre 2025, al netto di quelle non rientranti nel diritto a compenso *ex art. 84 LDA* nei chiariti nei paragrafi che precedono.
- Il valore dei ricavi delle opere cinematografiche ed assimilate attribuibili a RASI è determinato dal prodotto dei ricavi dei servizi di SKY, diversi da Primafila, moltiplicati per un parametro che rappresenta la percentuale dell'intensità dell'uso delle opere Rasi sui servizi SKY. Tale ultimo parametro è determinato come rapporto percentuale tra gli ascolti complessivi o tra le visualizzazioni (caso NOW tv) generati dalle opere RASI e gli ascolti complessivi generati da tutti i servizi SKY o in caso di NOW tv dalle visualizzazioni complessive generate su NOW tv. I ricavi dei servizi di SKY sono decurtati con i fattori di abbattimento che variano a seconda della tipologia di servizio offerto (satellite, NOW tv e DTT), per escludere gli introiti non imputabili ad attività editoriali di SKY dalla base di calcolo per ciascuna piattaforma.
- Una volta determinati i ricavi delle opere cinematografiche ed assimilate attribuibili a RASI questi ultimi sono moltiplicati per un fattore che misura l'incidenza degli artisti rappresentati da RASI sul totale degli artisti presenti all'interno delle opere cinematografiche e assimilate di RASI. Tale fattore è determinato sulla base dei criteri formulati dal D.M. citato come recepiti dall'Autorità nel Regolamento, per ciò che riguarda la ponderazione per ruolo ed il tipo di prestazione resa dall'avente diritto per ciascuna opera RASI.
- Il valore così ottenuto è poi moltiplicato per la cd tariffa EC pari al 2%.
- Per i servizi SKY Primafila, i ricavi delle opere cinematografiche ed assimilate attribuibili a RASI sono pari alla somma dei singoli ricavi di ciascuna opera cinematografica ed assimilata attribuibile a RASI decurtati tramite un opportuno fattore di abbattimento. Tali ricavi sono poi moltiplicati per un fattore che misura l'incidenza media degli artisti rappresentati da RASI sul totale degli artisti presenti all'interno delle opere cinematografiche e assimilate di RASI e sull'ammontare totale è applicata la cd tariffa EC pari al 2%. Per l'anno 2022 RASI non ha effettuato alcuna rivendicazione sull'elenco SKY di tutti i contenuti diffusi su Primafila.
- Applicando il modello di calcolo di cui sopra l'ammontare dell'equo compenso per gli ultimi 20 giorni del 2021 e per l'anno 2022 che SKY deve corrispondere a RASI è pari, rispettivamente, a *<omissis>* euro e a euro *<omissis>*.

UDITA la relazione del Commissario Antonello Giacomelli, relatore ai sensi dell'art. 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità*;



DELIBERA

1. L'ammontare dell'equo compenso spettante a RASI per gli utilizzi *ex art. 84 LDA* da parte di SKY nel periodo di riferimento è pari a euro *<omissis>*, ovvero a euro *<omissis>* per gli ultimi 20 giorni del 2021 e a euro *<omissis>* per il 2022.

Il presente provvedimento è comunicato alle parti e pubblicato sul sito *web* dell'Autorità.

Avverso il presente provvedimento può essere promosso ricorso innanzi al Tar del Lazio entro sessanta giorni dalla notifica.

Roma, 14 aprile 2026

IL PRESIDENTE
Giacomo Lasorella

IL COMMISSARIO RELATORE
Antonello Giacomelli

IL SEGRETARIO GENERALE
Giovanni Santella